



COMUNE DI GENOVA
ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 2015

-A-

OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 0457
PROPOSTA N. 62 DEL 30/12//2014
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI “GIARDINI CON
CINERARI” PER ANIMALI D’AFFEZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Rilevato dalla relazione:

Considerato pertanto necessario approvare uno specifico Regolamento che disciplini le modalità di realizzazione e di gestione dei suddetti Giardini con Cinerari per Animali d’affezione, denominati “Cimiteri per Animali”, prevedendo altresì che il Comune possa realizzare dei “Cimiteri per Animali” anche all’interno di aree cimiteriali già esistenti e che per la gestione di questi ultimi possa avvalersi della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di associazioni ed organizzazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali;

Esaminato il regolamento ed in particolare i sottoelencati articoli:

Articolo 3

(Realizzazione dei Cimiteri per Animali)

3. All’interno dei siti cimiteriali già esistenti il Comune può individuare, ove sia possibile garantire idonea separazione, delle aree da destinare a “Cimiteri per Animali”.

4. I soggetti interessati alla realizzazione od all’ampliamento di un Cimitero per Animali devono presentare ai competenti uffici comunali un idoneo progetto, corredato da tutti i necessari pareri previsti dalla vigente normativa in materia cimiteriale.

Articolo 4

(Prescrizioni Tecniche)

1. I Cimiteri per Animali realizzati fuori dalle strutture cimiteriali esistenti devono essere recintati mediante un muro perimetrale od altra idonea recinzione di altezza adeguata, che impedisca la visione del sito dall’esterno.

3. Qualora non sia realizzato all'interno di una struttura cimiteriale già esistente, ogni giardino della memoria deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

Articolo 5
(Obblighi del gestore)

- a) provvedere alla corretta gestione della struttura, comprese le operazioni previste dal presente regolamento;

Articolo 7
(Operazioni ammesse, servizi accessori ed obbligatori)

- a) la tumulazione delle ceneri;
 - b) la dispersione delle ceneri in apposita area dedicata, ove prevista;
 - c) il conferimento delle ceneri in apposito cinerario comune.
3. I Cimiteri per Animali riconducibili a servizi di uso pubblico devono essere dotati di apposito cinerario comune a disposizione gratuita dell'amministrazione comunale per il conferimento delle ceneri degli animali appartenenti a persone residenti in Genova. Ai fruitori di tale servizio, organizzato come stabilito dalle apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Comune ed il gestore, quest'ultimo non potrà richiedere alcun corrispettivo.

Articolo 13

(Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato)

1. Per la gestione dei Cimiteri per Animali comunali, la Civica Amministrazione può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di associazioni ed organizzazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali.

Articolo 15
(Tariffe)

1. Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nei Cimiteri per Animali comunali sono stabilite con apposita deliberazione.
2. Qualora siano stipulate delle apposite convenzioni tra il Comune ed i soggetti che intendono realizzare Cimiteri per Animali riconducibili a servizi di uso pubblico, il canone annuale per la locazione dei loculi al netto degli oneri fiscali non potrà essere superiore al 30% della tariffa più elevata prevista dal tariffario per i servizi cimiteriali per la concessione di ossario trentennale. I livelli massimi delle altre tariffe verranno determinati dalle convenzioni, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Nell'Articolo 15 (Tariffe) aggiungere, dopo il comma 2., il comma 3.

3. Relativamente ai “Cimiteri per Animali” comunali, in caso di mancato pagamento della tariffa di locazione o di scadenza dei termini di locazione senza che il soggetto interessato abbia provveduto al suo rinnovo ed al pagamento del relativo canone, i competenti uffici comunali formuleranno diffida a provvedere al pagamento e, ove occorrente, al rinnovo della locazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso infruttuosamente detto termine, il contratto di locazione sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, decorsi ulteriori dieci giorni senza che il soggetto interessato abbia provveduto al ritiro delle ceneri, queste saranno conferite d'ufficio al cinerario comune.

Per quanto nella premessa richiamato

IMPEGNA IL SINDACO LA GIUNTA E PRESIDENTI DI COMMISSIONI CONSILIARI

Per i seguenti adempimenti:

- Impegna la Giunta a riferire annualmente da Ottobre 2015, alla competente Commissione Consiliare, gli adempimenti svolti riferiti agli articoli del regolamento in particolare quelli nelle premesse richiamati.

Proponente: Grillo (PDL)

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Putti, Repetto, Rixi, Russo, Villa in numero di 31.

Esito della votazione: approvato con n. 30 voti favorevoli; n. 1 voto contrario (Gozzi).